

Proposta di legge n. 4144-A ed abb.

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

S. 119-1004-1034-1931-2012 – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*).

*Relatore:* BORGHI.

N. 1.

EMENDAMENTI

---

*Seduta del 28 marzo 2017*

---

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991).*

*Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi commi 1 e 2, con il seguente:*

1. I parchi naturali nazionali e regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale, nazionale o regionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato o della regione ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. I parchi naturali possono essere nazionali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: Nei parchi nazionali aggiungere le seguenti: e regionali.

1. 25. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo sostituire le parole da: dalle acque fino alla fine del capoverso, con le seguenti: dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.

4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o ecosistemi.

4-ter. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

4-quater. Le aree marine protette contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.

- \* 1. 24. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo sostituire le parole da: dalle acque fino alla fine del capoverso, con le seguenti: dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.

4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimen-

sione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o ecosistemi.

4-ter. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

4-quater. Le aree marine protette contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.

\* 1. 21. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zozzezi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo sostituire le parole dalle acque fino alla fine del capoverso, con le seguenti: dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.

4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività de-

gli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o ecosistemi.

4-ter. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

4-quater. Le aree marine protette contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.

\* 1. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

4-bis. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza delle Regioni, provvede, con proprio decreto, a riclassificare le aree protette nazionali e regionali se-

condo le categorie dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura-IUCN, e a verificare i presupposti per la riclassificazione di alcune aree protette nazionali e regionali in aree di Categoria VI o in aree protette a gestione sostenibile delle risorse naturali.

**\*\* 1. 31.** Catanoso.

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza delle Regioni, provvede, con proprio decreto, a riclassificare le aree protette nazionali e regionali secondo le categorie dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura-IUCN, e a verificare i presupposti per la riclassificazione di alcune aree protette nazionali e regionali in aree di Categoria VI o in aree protette a gestione sostenibile delle risorse naturali.

**\*\* 1. 201.** Fiorio.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:*

*5-bis.* Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata « Natura 2000 » in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novem-

bre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.

*5-ter.* Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.

*5-quater.* La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.

**\* 1. 23.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:

**5-bis.** Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata « Natura 2000 » in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.

**5-ter.** Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.

**5-quater.** La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.

\* **1. 20.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zoletti, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:

**5-bis.** Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata « Natura 2000 » in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro

gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.

5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.

5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.

**1. 202.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: (ISPRA) inserire le seguenti: e, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.

*Conseguentemente:*

al medesimo comma, lettera b), capoverso 9-quater, primo periodo, dopo le parole: all'ISPRA inserire le seguenti: e alle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132;

all'articolo 18, comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, dopo le parole: dell'ISPRA inserire le seguenti: e delle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.

**1. 22.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a) sopprimere i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.

**1. 203.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater sostituire la parola: parzialmente con le seguenti: per la maggior parte della loro superficie.

**1. 205.** Romanini.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le parole; in accordo con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

\* 1. 28. Catanoso.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le parole; in accordo con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

\* 1. 204. Fiorio.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere in fine le parole; ove la maggior parte del territorio delle aree in oggetto ricada all'interno delle aree protette.

1. 6. Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere in fine le seguenti parole:

per la parte ricadente nel proprio territorio.

1. 7. Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5-quinquies.

\* 1. 15. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5-quinquies.

\* 1. 8. Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies sostituire le parole: agli enti gestori delle aree protette con le seguenti: anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati. Con decreto del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, vengono stabilite le modalità contrattuali di gestione dei Siti Natura 2000 con i detentori di diritti reali

o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati.

**\*\* 1. 27.** Martinelli, Catanoso.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: o ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.*

**1. 206.** Catanoso.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 9-ter.*

**1. 207.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ove necessario, anche con il con-*

corso delle altre componenti del SNPA per quanto dettato dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

**1. 10.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA previsti dal presente comma, l'Istituto, ove necessario, può avvalersi delle altre componenti del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.*

**\* 1. 29.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA previsti dal presente comma, l'Istituto, ove necessario, può avvalersi delle altre componenti del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.*

**\* 1. 209.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, sostituire il quarto periodo con il seguente:* Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si fa fronte, per il triennio 2018-2020 mediante le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 29-bis e per gli anni successivi mediante l'utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 8.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 da assegnare al Ministero dell'ambiente. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 32.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

⌈ *Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, sostituire il quarto periodo con*

il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA di cui al presente comma si provvede nei limiti di 2 milioni di euro dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**\* 1. 30.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, sostituire il quarto periodo con il seguente:* Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA di cui al presente comma si provvede nei limiti di 2 milioni di euro dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**\* 1. 210.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1).**

ART. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991).

Al comma 2, sostituire il capoverso articolo 4, con il seguente:

ART. 4 - (Programma triennale per il sistema nazionale delle aree naturali protette). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina ogni tre anni un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, anche in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma stabilisce i criteri e indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa altresì i criteri per la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.

2. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali

debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

3. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire con il programma stesso. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

4. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approva-

zione. Qualora il programma non venga adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

9. L'ente gestore dell'area protetta pre-dispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.

10. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.

12. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

13. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

14. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni

dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito

15. Per il finanziamento del piano 2018-2020 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.

16. All'onere di cui al comma 15 pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. »

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Sono abrogati:

a) il Titolo V, Riserve marine, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

b) l'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) i commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

**1-bis. 200.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso articolo 4, sostituire i commi da 1 a 5, con i seguenti:*

1. Il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree na-

turali protette di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina ogni tre anni un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, anche in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma stabilisce i criteri e indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa altresì i criteri per la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.

3. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

4. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire con il programma stesso. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non venga adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei mi-

nistri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5-ter. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.

5-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.

5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

5-sexies. L'ente gestore dell'area protetta predispone annualmente un piano

economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.

*5-septies.* Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

*5-octies.* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.

*5-novies.* Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

*5-decies.* I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

*5-undecies.* In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

*5-duodecies.* L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.

**1-bis. 201.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso articolo 4, comma 5, sostituire le parole da: il Ministro dell'ambiente fino alla fine del comma 5, con le seguenti: il Comitato presenta la proposta di piano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la sua approvazione. Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.*

**1-bis. 202.** Mariani.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso articolo 4, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.*

**1-bis. 203.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1-BIS).**

ART. 2.

(Contributo di sbarco  
a favore delle aree protette).

Al comma 1, sostituire le parole:  
possono destinare il con le seguenti:  
destinano una quota non inferiore al 50  
per cento del.

\* **2. 1.** Zaratti, Kronbichler, Melilla,  
Nicchi.

Al comma 1, sostituire le parole:  
possono destinare il con le seguenti:  
destinano una quota non inferiore al 50  
per cento del.

\* **2. 200.** Pellegrino, Marcon, Fratoi-  
anni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In conseguenza delle sue pecu-  
liarità, le disposizioni di cui al presente  
articolo si applicano anche al borgo di San  
Fruttuoso di Camogli, nel Parco di Porto-  
fino.

**2. 3.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gre-  
gori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2).

Dopo l'articolo 2, aggiungere il se-  
guente:

ART. 2.1

(Modifica dell'articolo 7  
della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre  
1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i  
seguenti commi:

« 2-bis. Allo scopo di incentivare lo  
sviluppo di attività economiche impron-  
tate alla tutela e alla valorizzazione del  
patrimonio naturale, alla promozione  
delle risorse locali e all'incremento del-  
l'occupazione giovanile, nel rispetto delle  
finalità istitutive e dei piani di gestione  
delle aree protette, i giovani imprenditori  
che non abbiano ancora compiuto il  
quarantesimo anno d'età, anche associati  
in forma cooperativa, aventi residenza da  
almeno tre anni nei comuni il cui ter-  
ritorio è ricompreso, in tutto o in parte,  
all'interno dell'area protetta, che avviano  
un'attività d'impresa a decorrere dal 1°  
gennaio 2018, possono avvalersi, nel ri-  
spetto delle disposizioni dell'Unione eu-  
ropea in materia di aiuti di Stato, per il  
periodo di imposta in cui l'attività è  
iniziata e per i quattro periodi successivi,  
di un regime fiscale agevolato con il  
pagamento di un'imposta sostitutiva pari  
al 5 per cento del reddito prodotto. Il  
beneficio di cui al presente comma è  
riconosciuto a condizione che i soggetti  
interessati abbiano regolarmente adem-  
piuto agli obblighi previdenziali, assicu-  
rativi e contributivi previsti dalla legisla-  
zione vigente in materia.

2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali  
ed extratributari, nonché del riconosci-  
mento delle detrazioni per carichi di fa-  
miglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3,  
del testo unico delle imposte sui redditi, di  
cui al decreto del Presidente della Repub-  
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-  
cessive modificazioni, la posizione dei con-

tribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;

b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;

c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;

e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 ».

**2. 04.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2.1.

*(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).*

1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

« ART. 7.

*(Misure di incentivazione).*

1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;

l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;

m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;

n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

o) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;

p) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;

q) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;

r) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

s) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.  
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale ».

**2. 0200.** Venittelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**ART. 2.1.**

*(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).*

1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

**ART. 7.**

*(Misure di incentivazione).*

1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori com-

presi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

a) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;

b) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;

c) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;

d) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

e) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;

f) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;

g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;

h) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

i) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

**2. 0201.** Venittelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**ART. 2.1.**

*(Modifica all'articolo 3 della legge n. 394 del 1991).*

1. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge 394 del 1991, dopo le parole: « Consiglio nazionale delle ricerche » sono inserite le seguenti: « uno designato dalla Società ita-

liana di biologia marina (SIBM), uno designato dal Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CoNISMA) ».

**2. 05.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 2-bis

*(Agevolazioni fiscali nelle aree protette).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2-BIS).**

\* \* \*

ART. 3.

*(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991).*

*Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: alla loro istituzione si procede aggiungere le seguenti: alla dismissione di questi ultimi si procede.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Il comma 2 dell'articolo 357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. Le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali non possono in nessun caso essere localizzati nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale ».

**\* 3. 2.** Duranti, Zaratti, Melilla, Piras, Carlo Galli, Kronbichler, Nicchi.

*Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: alla loro istituzione si procede aggiungere le seguenti: alla dismissione di questi ultimi si procede.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Il comma 2 dell'articolo 357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. Le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali non possono in nessun caso essere localizzati nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale ».

**\* 3. 200.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Dopo la loro istituzione, all'interno dei confini dei parchi, delle riserve naturali e delle aree marine protette, sono comunque vietate le attività dei poligoni di tiro e le relative esercitazioni.*

**\*\* 3. 1.** Zaratti, Duranti, Melilla, Piras, Carlo Galli, Kronbichler, Nicchi.

*Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Dopo la loro istituzione, all'interno dei confini dei parchi, delle riserve naturali e delle aree marine protette, sono co-*

munque vietate le attività dei poligoni di tiro e le relative esercitazioni.

**\*\* 3. 201.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3).**

\* \* \*

**ART. 4.**

*(Modifica all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991).*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo aggiungere in fine le parole: nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione.*

**4. 79.** Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e

tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Nelle more della nuova nomina il Presidente rimane in carica solo per l'espletamento della ordinaria amministrazione.

**4. 201.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e

le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.

\* **4. 34.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti

commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.

\* **4. 83.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.

\* **4. 200.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, aggiungere le parole: sentita la Comunità del parco,.

**\*\* 4. 89.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, aggiungere le parole: sentita la Comunità del parco,.

**\*\* 4. 3.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole da: nel cui territorio fino alla fine del capoverso con le seguenti: o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle Regioni e alle province autonome. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla ri-

chiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente.

**4. 2.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole da: da soggetti in possesso fino alla fine del periodo con le seguenti: da soggetti con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette, nonché, possibilmente, di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.

**\* 4. 37.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole da: da soggetti in possesso fino alla fine del periodo con le seguenti: da soggetti con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette, nonché, possibilmente, di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.

**\* 4. 202.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: e composte da soggetti aggiungere le seguenti: di competenze scientifiche o di qualificate esperienze in materia di tutela e valorizzazione di beni naturalistici e ambientali nonché di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero nell'indirizzo o nella gestione in strutture pubbliche o private

4. 204. Giovanna Sanna.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: e composte da soggetti aggiungere le seguenti: con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette nonché

4. 203. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: comprovata esperienza aggiungere le seguenti: in materia di conservazione della natura e riguardo alle specificità dell'incarico.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole:

trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

4. 205. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: comprovata esperienza aggiungere le seguenti: in campo ambientale.

4. 206. Realacci.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: , entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle Regioni e alle province autonome.

4. 6. Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché di competenze scientifiche o di qualificate esperienze in materia di tutela e valorizzazione di beni naturalistici e ambientali.

**4. 207.** Giovanna Sanna.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

**4. 100.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Entro il medesimo termine, i presidenti delle regioni e delle province autonome possono anche proporre nomi di candidati diversi da inserire nella terna.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: compresi nella terna con le seguenti: eventualmente proposti dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

**4. 91.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, terzo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: propone una seconda intesa con un tema diverso e, qualora l'intesa non si raggiunga nel termine dei successivi 15 giorni,.

**4. 92.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, terzo periodo, sopprimere la parola: prioritariamente.

**4. 35.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: ed escludendo i nomi su cui l'intesa è stata espressamente negata da parte delle regioni.

**4. 93.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, dopo le parole: enti pubblici aggiungere le seguenti: non può superare due mandati consecutivi.

**4. 7. Carrescia.**

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8 con il seguente: 8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente. L'indennità dovrà comunque essere inferiore ai 4/5 di quella spettante al sindaco del comune più popoloso tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste.

**4. 8. Vella, Crimi.**

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva aggiungere le seguenti: proporzionata agli impegni e all'attività svolta in rela-

zione anche alle caratteristiche del Parco,.

**4. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.**

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, comunque non superiore a quanto percepito dal sindaco del comune di popolazione maggiore tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste.

**4. 10. Vella, Crimi.**

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a) sopprimere i capoversi 8-bis e 8-ter.

**4. 72. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.**

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera a) sostituire i capoversi 8-bis e 8-ter con i seguenti:*

*8-bis.* Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

*8-ter.* I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati secondo le seguenti modalità:

*a)* quattro componenti designati dalla Comunità del parco con voto limitato, dei quali due in rappresentanza delle istituzioni territoriali e due in rappresentanza delle categorie sociali ed economiche del territorio;

*b)* quattro componenti scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali: due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); uno designato dalle associazioni di protezione ambientale.

**4. 84.** Terzoni, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-ter con il seguente:* componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone tecnicamente qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco in possesso di opportune conoscenze scientifiche, secondo le seguenti modalità:

*a)* il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno uno dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco, rappresentante le esigenze degli enti locali e un professionista esperto in materia naturalistica e ambientale rappresentante della Regione, uno delle associazioni di protezione ambientale locali, un rappresentante dell'Arpa regionale;

*b)* il 50 per cento dei componenti, scelti tra professionisti di comprovata esperienza esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione: uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante di comprovata esperienza nel mondo scientifico (o rappresentante dell'Ispra), uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole più rappresentative dell'area individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni locali.

**4. 15.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, alinea, dopo le parole dalla comunicazione della designazione aggiungere le seguenti: sentite le regioni interessate;

**4. 41.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'ISPRA, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

**4. 16.** Zaccagnini.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter dopo le parole: conservazione della natura aggiungere le seguenti: con competenze scientifiche secondo le specificità del parco e proposto dalla Federazione italiana Scienze naturali e ambientali.

**4. 208.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

Al comma 1 lettera a) capoverso 8-ter dopo le parole: o nella gestione delle aree protette aggiungere le seguenti: nella promozione turistica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale sentite le associazioni di tutela della natura, le associazioni agricole nazionali più rappresentative e l'ISPRA.

**4. 17.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a) capoverso 8-ter sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) quattro componenti designati dalla Comunità del parco con voto limitato, dei quali due in rappresentanza delle istituzioni territoriali e due in rappresentanza delle categorie sociali ed economiche del territorio;

b) quattro componenti scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali: due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); uno

designato dalle associazioni di protezione ambientale.

**4. 209.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e uno da ciascuna Regione nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco.*

**4. 210.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

**\* 4. 213.** Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla.

*Al comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

**\* 4. 216.** Malisani.

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.*

**\*\* 4. 71.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente del l'Istituto, sentito il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.*

**\*\* 4. 42.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

*Al comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'istituto sentito il consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.*

**\*\* 4. 214.** Pellegrino, Marcon, Fratoini, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), sostituire le parole da: delle associazioni scientifiche fino alla fine della lettera con le seguenti: delle istituzioni scientifiche più rappresentative del territorio in coerenza*

con le caratteristiche e i valori del parco, uno delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative del territorio, uno del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle associazioni più rappresentative delle attività economiche tradizionali del territorio e finalizzate alla maggiore sostenibilità di tali attività.

**4. 211.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), sostituire le parole da: delle associazioni scientifiche fino alla fine della lettera con le seguenti: indicato dalle istituzioni scientifiche più rappresentative in coerenza con le caratteristiche ecosistemiche del parco, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I componenti designati dai Ministeri sono scelti tra i dirigenti e funzionari degli stessi dotati di particolare competenza in materia di aree protette.*

**4. 212.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: protezione am-*

*biennale aggiungere le seguenti: o venatorie.*

**4. 230.** Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: agricole e della pesca aggiungere le seguenti: e della caccia.*

**4. 215.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:*

*8-novies. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco.*

**4. 99.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:*

*8-novies. Al fine di assicurare che gli enti di gestione delle aree protette possano*

esercitare la funzione di comunicazione pubblica relativamente alle finalità dell'area medesima agli enti di gestione non si applica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

**4. 21.** Baradello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:*

11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o fun-

zioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

\* **4. 43.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:

11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle

finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

\* 4. 86. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:

11. La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del di-

ploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;”.

**4. 81.** Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso 11 con il seguente:*

11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti selezionati a seguito di selezione pubblica, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale e comprovata conoscenza scientifica nel campo della tutela ambientale. Al bando di selezione possono prendere parte dirigenti pubblici esperti nella conservazione e tutela ambientale, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica in campi affini, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale e qualifiche scientifiche in campi attinenti alla tutela ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono es-

sere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**4. 22.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, sostituire le parole da:* amministrativa complessiva *fino alla fine del comma con le seguenti:* complessiva del parco, l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza

acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando e nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

**4. 301.** Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, primo periodo sostituire le parole da: amministrativa complessiva fino alla fine del capoverso con le seguenti: complessiva del parco, l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando e nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non infe-*

riore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

**4. 217.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, primo periodo, sopprimere la parola: amministrativa.*

**4. 73.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, dopo le parole: qua-*

lificazione professionale *aggiungere le seguenti*: in materia di tutela della biodiversità o di aree protette.

*Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 11-bis, sopprimere le parole*: o ambientale.

**4. 218.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, dopo le parole*: qualificazione professionale *aggiungere le seguenti*: concernente la specificità dell'incarico.

**4. 219.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), capoverso 11, quarto periodo, dopo le parole*: selezione pubblica *aggiungere le seguenti*.; nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.

**4. 77.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera d), comma 11-bis, sostituire le parole*: o ambientale *con le seguenti*: in materia ambientale

**4. 221.** Realacci.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), comma 11-bis, sostituire le parole*: gestionale o ambientale *con le seguenti*: ovvero ambientale

**4. 220.** Realacci.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera f), capoverso 12-bis, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole*.; sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente.

**4. 26.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

┌ *Al comma 1, lettera g), capoverso 14, primo periodo, dopo le parole*: Consiglio

dei ministri aggiungere le seguenti: , del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo.

*Conseguentemente:*

*dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il personale del parco è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

*al quarto periodo, dopo la parola:* consentita *aggiungere la seguente:* altresì;

*dopo il quarto periodo aggiungere il seguente:* Nella dotazione organica deve comunque essere incluso personale qualificato nelle materie dell'architettura, dell'archeologia e della tutela del paesaggio;

**\* 4. 305.** Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla.

*Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, dopo le parole:* Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* , del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo.

*Conseguentemente:*

*dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il personale del parco è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

*al quarto periodo, dopo la parola:* consentita *aggiungere la seguente:* altresì;

*dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:* Nella dotazione organica deve comunque essere incluso personale qualificato nelle materie dell'architettura, dell'archeologia e della tutela del paesaggio.

**\* 4. 302.** Malisani.

*Al comma 1, lettera g), capoverso 14, sostituire le parole da:* Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso 14-ter *con le seguenti:* La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

*14-bis.* Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.

Commissione	Governo

14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.

14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.

4. 82. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera g), capoverso 14, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:

a) struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;

b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali;

c) struttura legale;

d) struttura amministrativa e finanziaria;

e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;

f) struttura marketing territoriale;

g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;

h) struttura di sorveglianza.

Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. E consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. »

*Conseguentemente, dopo il capoverso 14-ter, aggiungere il seguente:*

14-ter. 1. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco. »

\* 4. 307. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

*Al comma 1, lettera g), capoverso 14, sostituire le parole da:* Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:

a) struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;

b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali;

c) struttura legale;

d) struttura amministrativa e finanziaria;

e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;

f) struttura marketing territoriale;

g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;

h) struttura di sorveglianza.

Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. E consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. »

*Conseguentemente, dopo il capoverso 14-ter, aggiungere il seguente:*

14-ter. 1. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del

Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco. »

\* **4. 306.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera g), capoverso 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*, prevedendo la compresenza delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite.

\*\* **4. 46.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

*Al comma 1, lettera g), capoverso 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*, prevedendo la compresenza delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite.

\*\* **4. 303.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera g), capoverso 14, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* Le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati negli organici dei parchi.

\* **4. 49.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

*Al comma 1, lettera g), capoverso 14, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* Le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati negli organici dei parchi.

\* **4. 304.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso 14-ter.

**4. 27.** Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

14-*quater*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.

14-*quinquies*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area protetta ai sensi del comma 14-*quater*. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-*ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

**4. 48.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) il comma 15 è sostituito con il seguente:

« 15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco ».

\* **4. 50.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*h) il comma 15 è sostituito con il seguente:*

« 15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco ».

**\* 4. 225.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*h) il comma 15 è sostituito con il seguente:*

« 15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il

Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco ».

**\* 4. 87.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale può altresì optare per il transito nei ruoli degli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, operanti nella stessa regione a cui appartiene la provincia di provenienza. ».

**4. 51.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4).**

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991).

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 1).*  
\* **5. 102.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.  
Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 1).*  
\* **5. 200.** Vella, Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 2.*

Conseguentemente, *al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 3.4, aggiungere il seguente:*

3.5) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

« h-bis) svolgimento di esercitazioni militari ».

**5. 1.** Baradello.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 2), *alinea, sostituire le parole: sono aggiunte le*

*seguenti con le seguenti: è aggiunta la seguente.*

*Conseguentemente alla medesima lettera:*

*al medesimo numero, sopprimere il capoverso lettera h-bis;*

*sostituire il numero 3.4) con il seguente: 3.4) la lettera h) è sostituita dalla seguente: h) il sorvolo dei velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo.*

**5. 201.** Giovanna Sanna.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 2), *aggiungere, dopo il capoverso lettera h-ter) aggiungere il seguente:*

« h-quater) il divieto di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kW ».

\* **5. 202.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), *aggiungere, dopo il capoverso lettera h-ter) aggiungere il seguente:*

« h-quater) il divieto di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kW ».

\* **5. 203.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso lettera h-ter), aggiungere il seguente:

« h-quater) il divieto di realizzazione di nuove linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv ».

**5. 52.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso lettera h-ter) aggiungere il seguente:

« h-quater) il divieto di esercitare l'allevamento della specie cinghiale (Sus scrofa) ».

**5. 53.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

**5. 4.** Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), numero 3.1) sopprimere la lettera 0a).

**5. 204.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3. 1), aggiungere il seguente:

3. 1.1) alla lettera b) è premessa la seguente:

« 0b) l'apertura di impianti per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la prospezione e la ricerca per tale coltivazione; »;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

sostituire il numero 3.4 con il seguente:

3.4) alla lettera h), dopo le parole: « Il sorvolo di velivoli », sono inserite le seguenti: « e droni »;

dopo il numero 3.4 aggiungere il seguente:

3.5) dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

h-bis) il transito fuoristrada con mezzi a motore;

h-ter) le esercitazioni militari.”.

al numero 4, capoverso comma 4, sostituire le parole: e g), con le seguenti: g), h), h-bis) e h-ter)

**5. 84.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Ga-gnarli.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), numero 3.2),  
alinea, sostituire le parole: è aggiunta la  
seguinte con le seguenti: sono aggiunte le  
seguinti.

Conseguentemente, alla medesima let-  
tera, medesimo numero, dopo il capoverso  
lettera b-bis aggiungere i seguenti:

« b-ter) l'apertura e l'esercizio di cave,  
di miniere, di discariche, l'asportazione di  
minerali;

b-quater) il transito fuoristrada con  
mezzi a motore, fatte salve le esigenze di  
emergenza e di pubblica sicurezza; ».

**5. 211.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nic-  
chi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 3.2),  
sostituire il capoverso lettera b-bis) con  
il seguente:

« b-bis) le attività di prospezione,  
ricerca e coltivazione di idrocarburi  
liquidi e gassosi »;

Conseguentemente, alla medesima let-  
tera:

dopo il numero 3.4) aggiungere il  
seguinte:

3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il  
seguinte:

« 3-bis. Per le attività di cui al  
comma 3, nel rispetto degli standard di  
sicurezza e di salvaguardia ambientale,  
sono fatti salvi i titoli abilitativi già

rilasciati e quelli ad essi conseguenziali,  
nonché i provvedimenti autorizzativi ad  
essi conseguenti o connessi. Sono inol-  
tre sempre assicurate le attività finaliz-  
zate all'ottimizzazione delle risorse, alla  
sicurezza degli impianti e alla tutela  
dell'ambiente, nonché le operazioni fi-  
nali di ripristino ambientale. »;

al numero 4), sostituire il capo-  
verso comma 4 con il seguente:

« 4. Il regolamento del parco stabi-  
lisce altresì le eventuali deroghe ai di-  
vieti di cui al comma 3. ».

**\* 5. 205.** Polidori, Squeri, Romele.

Al comma 1, lettera a), numero 3.2),  
sostituire il capoverso lettera b-bis) con  
il seguente:

« b-bis) le attività di prospezione,  
ricerca e coltivazione di idrocarburi  
liquidi e gassosi; »;

dopo il numero 3.4) aggiungere il  
seguinte:

3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il  
seguinte:

« 3-bis. Per le attività di cui al  
comma 3, nel rispetto degli standard di  
sicurezza e di salvaguardia ambientale,  
sono fatti salvi i titoli abilitativi già  
rilasciati e quelli ad essi conseguenziali,  
nonché i provvedimenti autorizzativi ad  
essi conseguenti o connessi. Sono inol-  
tre sempre assicurate le attività finaliz-  
zate all'ottimizzazione delle risorse, alla  
sicurezza degli impianti e alla tutela  
dell'ambiente, nonché le operazioni fi-  
nali di ripristino ambientale. »;

al numero 4), sostituire il capo-  
verso comma 4 con il seguente:

« 4. Il regolamento del parco stabi-  
lisce altresì le eventuali deroghe ai di-  
vieti di cui al comma 3. ».

**\* 5. 208.** Abrignani.

Al comma 1, lettera a), numero 3.2), sostituire il capoverso lettera b-bis) con il seguente:

« b-bis) le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; »;

dopo il numero 3.4) aggiungere il seguente:

3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le attività di cui al comma 3, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi. Sono inoltre sempre assicurate le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. »;

al numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

« 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. ».

\* 5. 209. Matarrese, Vargiu, Dambroso, Piepoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale e fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati alla data dell'entrata in vigore della pre-

sente disposizione e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi e assicurando le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.

5. 210. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le attività estrattive in corso.

5. 212. Carrescia.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.3).

5. 206. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3.4), aggiungere il seguente:

3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le attività di cui al comma 3, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi consequenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi. Sono inoltre sempre assicurate le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.».

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.».

\* 5. 207. Squeri, Romele, Polidori.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3.4), aggiungere il seguente:

3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le attività di cui al comma 3, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi consequenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi. Sono inoltre sempre assicurate le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.».

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.».

\* 5. 213. Abrignani.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, sopprimere le parole: , lettere a), b), c), d) e) e g).

5. 214. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, dopo la parola: lettere aggiungere la seguente: 0a).

5. 9. Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ; per quanto riguarda la

lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.

**\* 5. 92.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole;* per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.

**\* 5. 11.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole;* per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.

**\* 5. 55.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le parole;* per quanto riguarda la lettera a), l'ente gestore non può derogare al divieto di uccidere o disturbare le specie animali viventi ai sensi dell'articolo 11.5.

**5. 13.** Cristian Iannuzzi.

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine i seguenti periodi:*

« 4. In deroga ai divieti di cui al comma 3 il Consiglio Direttivo può autorizzare l'attività venatoria di quelle specie faunistiche che creano squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. L'autorizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo stabilendo il periodo di durata dell'autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria e le modalità di esercizio dell'attività venatoria che dovrà conformarsi ai calendari venatori regionali e provinciali ».

**5. 8.** Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* d'intesa con le regioni interessate *con le seguenti:* d'intesa con le regioni e gli enti locali territorialmente interessati.

**5. 14.** Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole:* decorsi i quali l'intesa si intende acquisita *con le seguenti:* anche formulando modifiche e integrazioni.

**5. 106.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, settimo periodo, sopprimere le parole da: e i propri strumenti urbanistici fino alla fine del capoverso.

**5. 215.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.

**\* 5. 57.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti

con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.

**\* 5. 216.** Pellegrino, Marcon, Fratojanni, Gregori, Fassina.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.

**\* 5. 86.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso lettera e), sopprimere le parole: ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere, in fine le parole: ; identificazione e valutazione delle conseguenze sui valori naturali e culturali derivanti

dalle attività antropiche prevedendo, di concerto con i Comuni siti nell'area del parco e nel territorio limitrofo, iniziative e azioni di indirizzo volte a favorire e incentivare lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti in senso ecocompatibile.

**5. 217.** Vella, Crimi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera e-ter), aggiungere, in fine, le parole:*, mantenimento e recupero dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

*Conseguentemente dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**ART. 5-bis.**

*(Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali).*

1. Per il pieno recepimento delle attività previste dall'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, così come modificata dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 195, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato « Registro », di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.

2. Il Registro è gestito dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 2012.

3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.

4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**5. 218.** Fiorio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le parole:*, mantenimento e recupero dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.

**5. 18.** Fiorio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere il capoverso 2-bis.*

**5. 108.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire il primo, secondo e terzo periodo con i seguenti:* La Regione competente per territorio, d'intesa con l'Ente parco, provvede alla definizione dei confini di aree contigue collocate all'esterno del territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione. Le aree contigue sono indicate nel piano del parco. Le regioni, d'intesa con l'Ente parco e con gli enti locali interessati, possono adottare piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dalla regione competente per territorio, sentito l'Ente parco e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta. Il regolamento del parco si conforma ai piani, programmi e regolamenti regionali per le aree contigue.

**5. 219.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di aree con le seguenti delle eventuali aree.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e gli enti locali territorialmente interessati.*

**5. 22.** Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.*

**5. 25.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.

\* 5. 94. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.

\* 5. 20. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.

\* 5. 221. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Zaccagnini, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.

5. 60. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove

necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

**5. 29.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

\* **5. 28.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

\* **5. 93.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole:* delle attività estrattive *inserire seguenti:*, di ricerca di idrocarburi.

**5. 99.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:*, tenendo conto delle misure già adottate al loro interno in relazione all'attuazione della politica agricola comune ed alla tutela ambientale.

**5. 30.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il Regolamento deve prevedere misure di disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi che possono comportare gravi impatti anche irreversibili sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette nelle quali è necessario vietare l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di

specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci.

**5. 31.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il regolamento del parco deve prevedere misure di divieto o di sensibile contenimento e disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi, in funzione dei gravi impatti anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette.

**5. 61.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il regolamento del parco deve prevedere misure di divieto o di sensibile contenimento e disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi, in funzione dei gravi impatti anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette.

**5. 250.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso 2-bis, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.*

**5. 32.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: sentiti fino alla fine del periodo con le seguenti: con il seguente: sentita la regione competente e acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati con le seguenti: sentita la regione interessata;*

**5. 87.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gararli.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, terzo periodo, dopo la parola: regione aggiungere le seguenti: , gli enti locali territorialmente interessati.

**5. 34.** Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: , e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue.

**5. 220.** Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: residenti nel con le seguenti: residenti nei comuni del

**5. 223.** Ginoble, Mazzoli, Valiante.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, ag-

giungere, in fine, le parole: , nonché nei comuni ricompresi anche parzialmente nel parco.

**5. 224.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole da sentiti fino a: interessati con le seguenti: sentita la regione interessata.

**5. 225.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali con le seguenti: entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**5. 226.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali con le seguenti: sono immediatamente operativi.

**5. 227.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il sesto periodo con il seguente: In tali aree è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2014.

**5. 62.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sesto periodo, sostituire le parole da: , in attuazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: deve prevedere per il Parco e le aree contigue, il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari

per un raggio sufficiente a permettere la non contaminazione per prossimità.

**5. 308.** Zaccagnini.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, in tali aree è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2014.

**5. 228.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ogni piano di assetto deve individuare una serie di possibili aree contigue finalizzate ad individuare una potenziale « Rete Ecologica » che presenti peculiarità ambientali e faunistiche da salvaguardare non solo in base a quanto previsto dall'articolo 32 della presente legge, ma anche dalle Direttive « Habitat » e « Uccelli ».

**5. 64.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: cooperativa, di attività aggiungere le seguenti: artigianali tradizionali,*

**5. 229.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: sviluppo del turismo aggiungere le seguenti: e delle attività locali.*

**5. 230.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quali ricadono obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale.*

**5. 35.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-quater, sostituire le parole: ai commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: al comma 2-bis.*

**5. 36.** Zaccagnini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b) numero 8), capoverso comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.*

**5. 37.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.*

La V.A.S. è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:

a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati ne-

cessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;

b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;

c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;

d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per 60 giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;

f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il quinto e sesto periodo.*

**5. 65.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.*

La V.A.S. è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:

a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;

b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;

c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i

contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;

d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per 60 giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;

f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il quinto e sesto periodo.*

**5. 231.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il capoverso comma 5, aggiungere, i seguenti:*

«5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e

prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

5-ter. Il piano approvato, ove non sia già vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assume valenza di piano paesaggistico e le autorizzazioni rilasciate dall'ente parco hanno efficacia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.».

**\* 5. 63.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

*Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il capoverso comma 5, aggiungere, i seguenti:*

«5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

5-ter. Il piano approvato, ove non sia già vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assume valenza di piano paesaggistico e le autorizzazioni rilasciate dall'ente parco hanno efficacia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.»

**\* 5. 232.** Pellegrino, Marcon, Fratoinanni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

9) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. ».

**\*\* 5. 72.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

9) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. ».

**\*\* 5. 233.** Pellegrino, Marcon, Fratoini, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili). – 1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di

specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa debbono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.

6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.».

\* **5. 74.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14 – (*Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili*). – 1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa debbono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.

6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.».

\* **5. 301.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis)* il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:

« 5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di »Guida del Parco« ; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi. ».

**\*\* 5. 39.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis)* il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:

« 5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di »Guida del Parco« ; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che pos-

sano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi. ».

**\*\* 5. 73.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis)* il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:

5. L'Ente Parco nazionale o regionale organizza specifici corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con altri enti o organizzazioni specializzate. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, il parco può gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle medesime strutture attraverso guide parco, appositamente formate.

**5. 302.** Mazzoli.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 5 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per svolgere attività di visita guidata all'interno dell'area protetta, occorre possedere il titolo di guida esclusiva del parco ».

**5. 40.** Vella, Crimì.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

**5. 111.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Le regioni adottano il regolamento dell'area protetta regionale, con le eventuali misure, ove necessarie, per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, della disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue, collocate all'esterno del territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime. Il regolamento delle aree

protette si conforma ai piani, programmi e regolamenti regionali per le aree contigue ».

**5. 303.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni d'intesa con i comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini di caccia, sentiti gli organismi di gestione delle aree naturali protette e gli enti locali interessati, stabiliscono le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue al territorio dell'area protetta.

**5. 304.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per fino a: della pesca con le seguenti: ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.

\* **5. 95.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per *fino a*: della pesca con le seguenti: ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.

\* 5. 44. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, comma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la parola: vincolante.

\*\* 5. 97. Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Busto, Gagnarli.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, comma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la parola: vincolante.

\*\* 5. 46. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, comma 1, sostituire le parole ove necessarie con le seguenti: ai fini di.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sopprimere la parola: eventuali;

sopprimere le parole da dell'attività venatoria fino a della pesca.

5. 305. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dall'organismo di gestione dell'area protetta, che li propone alle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, l'intesa per l'approvazione degli stessi deve essere effettuata entro 12 mesi dalla richiesta.

5. 91. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, sopprimere il comma 2.

\* 5. 96. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1 lettera f), capoverso ART. 32, sopprimere il comma 2.

\* 5. 47. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.

\*\* 5. 77. Zaratti, Melilla, Zaccagnini, Nicchi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.

\*\* 5. 49. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.

\*\* 5. 307. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 32, comma 2, sostituire le parole da: solo

dai soggetti residenti con le seguenti: soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.

5. 78. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera f), capoverso "ART. 32, comma 2, sostituire le parole: dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua con le parole: dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.

5. 88. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera f), capoverso "ART. 32, comma 2, sostituire le parole: dai soggetti residenti nel parco o nell'area

attigua con le parole dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.

**5. 306.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)**

\* \* \*

**ART. 6.**

*(Modifica dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991)*

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« ART. 13 – (Verifica di conformità). – 1. L'autorità competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.

2. Ai fini della verifica di conformità di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce il parere dell'Ente parco, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione. In caso di indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente, il parere dell'Ente parco è reso ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

**6. 11.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso ART. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, salvo quelli che non abbiano effetti percepibili all'esterno, anche indiretti, per interventi di carattere ambientale e selvicolturale nonché per le attività potenzialmente impattanti come individuate nella regolamentazione del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.*

**6. 10.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso ART. 13, comma 1, dopo le parole della conformità aggiungere le seguenti del progetto di trasforma-*

zione del territorio con le misure di salvaguardia dell'area protetta e con.

**6. 200.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso ART. 13, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.*

**\* 6. 12.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2, lettera *d*), agli interventi di cui al comma *3-quater*, direttamente dai comuni stessi.

*3-ter.* Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

*3-quater.* Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma *3-bis* l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

*a)* manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

*b)* risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;

*c)* ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;

*d)* realizzazione di costruzioni provvisorie;

*e)* realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;

*f)* manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

*3-quinquies.* Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma *3-bis* il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.

**\*6. 4.** Vella, Crimi.

*Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2, lettera *d*), agli interventi di cui al comma *3-quater*, direttamente dai comuni stessi.

3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;

c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;

d) realizzazione di costruzioni provvisorie;

e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;

f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.

\*6. 3. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Commissione	Governo

Al comma 1 il capoverso ART. 13, il comma 3-bis è soppresso.

6. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 13, comma 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione.

6. 202. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 13, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-bis. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti. L'Ente parco può disporre, qualora previsto dal regolamento di cui all'articolo 11, che il nulla-osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del Piano o del regolamento del Parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:

a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;

b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 metri cubi;

c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti;

d) interventi per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture temporanee o removibili destinate alle attività agro-silvo-pastorali.

**6. 7.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)**

\* \* \*

**ART. 7.**

*(Modifiche all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991).*

*Sopprimerlo.*

**7. 8.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 3, le parole: « del parco, » sono sostituite dalle seguenti: « nel parco e nei territori situati a meno di sei chilometri dal perimetro del parco stesso ».

**7. 1.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Commissione	Governo

\* \* \*

*All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole: nel parco inserire le seguenti: e nelle aree contigue.*

**7. 200.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nel parco con le seguenti: nel parco alle attività agricole e produttive.*

**7. 9.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).  
 \*7. 2. Zaccagnini.  
 Al comma 1, sopprimere la lettera b).  
 \*7. 3. Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)**

\* \* \*

**ART. 8.**

*(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

1-bis. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

« a-bis) contributi provenienti dal Fondo Nazionale dei Parchi gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:

« ART. 16.1.

1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel decreto ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 ».

**8. 43.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: una tantum all'ente gestore fino alla fine del capoverso con le seguenti: annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 25 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e*

con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

sostituire i capoversi da 1-ter a 1-octies.1 con i seguenti:

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 10 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel ter-

ritorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 5 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore del Fondo Nazionale dei Parchi pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1,50 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-octies.* I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi pena la decadenza immediata della concessione, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 15 per cento del canone di concessione.;

*al capoverso 1-duodecies, secondo periodo, sopprimere le parole:* e di ecocompatibilità;

*sopprimere i capoversi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies;*

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:

« ART. 16.1.

1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel decreto ministeriale previa consultazione con l'Ispira e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 ».

**8. 2.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sopprimere i capoversi: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-octies.1, 1-quinquiesdecies.*

*Conseguentemente:*

*al capoverso 1-quinquiesdecies:*

*primo periodo, sostituire le parole: 1-bis a 1-quaterdecies con le seguenti: 1-novies a 1-quaterdecies;*

*secondo periodo, sopprimere le parole: di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies;*

*al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire le parole: 1-bis a 1-quinquiesdecies con le seguenti: 1-novies a 1-quaterdecies;*

*all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge n. 394 del 1991.*

**8. 73.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-bis, 1-quater e 1-sexies.*

*Conseguentemente:*

*al capoverso 1-quinquiesdecies:*

*primo periodo, sostituire le parole: 1-bis a 1-quaterdecies con le seguenti: 1-ter a 1-quaterdecies;*

*secondo periodo, sostituire le parole: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies con le seguenti: 1-ter, 1-quinquies;*

*al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire la parola: 1-bis con la seguente: 1-ter;*

*all'articolo 28, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies con le seguenti: 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.*

**8. 48.** Martinelli, Catanoso.

Commissione	Governo

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.*

*Conseguentemente:*

*al capoverso 1-quinquiesdecies:*

*primo periodo, sostituire le parole: 1-bis a 1-quaterdecies con le seguenti: 1-ter a 1-quaterdecies;*

*secondo periodo, sopprimere la parola: 1-bis;*

*al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire la parola: 1-bis con la seguente: 1-ter;*

*all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 1-bis.*

**8. 75.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 1-bis, premettere le parole: Le Regioni o le Province Autonome nelle quali operano.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: tenuti a versare con le seguenti: tenute a trasferire.*

**8. 201.** Bargerò, Massa.

Commissione	Governo

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: , esercitate attraverso impianti fino alla fine del capoverso con le seguenti:* la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.;

*sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:*

« 1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari ad un terzo del canone di concessione. »;

*sostituire il capoverso 1-quater, con il seguente:*

« 1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di

cui al comma 2-bis dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

*al capoverso 1-quinquies:*

*sostituire le parole da: una tantum all'ente gestore fino a:* naturalità, *con le seguenti:* in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies;

*aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

*sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:*

« 1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo

comma 1-*quinquiesdecies* una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

*sostituire il capoverso 1-septies con il seguente:*

« 1-*septies*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-*quinquiesdecies*, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

*dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:*

« 1-*septies*.1. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 ed esistenti alla data di

entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-*quinquiesdecies*, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

*al capoverso 1-undecies:*

*sostituire le parole:* I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, *con le seguenti:* I beni demaniali e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12;

*ultimo periodo, sostituire le parole:* la titolarità di tali beni, che rimangono *con le seguenti:* la responsabilità riguardo a tali beni che rimane;

*sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies, con il seguente:*

« 1-*quinquiesdecies*. Le somme di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies*.1 sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a riversare il 20 per cento di tali somme alle aree protette di provenienza e a destinare il restante 80 per cento al finanziamento di progetti e azioni di sistema finalizzati in particolare alla conservazione della biodiversità e presentati dalle aree protette, con priorità per i parchi nazionali marini e per le riserve marine. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli impianti e le attività

contemplate nei commi da 1-*bis* a 1-*quater* e da 1-*sexies* a 1-*septies*.1, qualora non siano vietate e le cui concessioni decorano successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, le relative entrate, nel corso del primo quinquennio, sono interamente destinate al finanziamento dei progetti e delle azioni di sistema ministeriali »;

*sostituire il capoverso 1-sexiesdecies, con il seguente:*

« 1-*sexiesdecies*. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore ».

**8. 71.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: , esercitate attraverso impianti fino alla fine del capoverso con le seguenti: per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima*

applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.

**8. 200.** Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 1-bis sostituire le parole: in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: di potenza superiore a 100 kW.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*capoverso 1-ter sopprimere le parole: , già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,;*

*capoverso 1-quater sopprimere le parole: , esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,;*

*capoverso 1-quinquies sopprimere le parole: , già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;*

*capoverso 1-sexies sopprimere le parole: ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;*

*capoverso 1-septies sopprimere le parole: , esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;*

*capoverso 1-octies sopprimere la parola: presenti;*

*capoverso 1-sexiesdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I commi da 1-bis a 1-octies e il comma 1-undecies trovano applicazione esclusivamente per le concessioni o autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione o per inter-*

venti, impianti e opere realizzati in virtù del nuovo titolo.

**8. 150.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 1-bis dopo le parole: all'interno di aree protette aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*capoverso 1-quater dopo le parole: territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;*

*capoverso 1-sexies dopo le parole: territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;*

*capoverso 1-septies dopo le parole: territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;*

*capoverso 1-undecies:*

*primo periodo, sostituire le parole: presenti nel territorio dell'area protetta con le seguenti: e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12,;*

*ultimo periodo, sostituire le parole: titolarità di tali beni, che rimangono con le seguenti: responsabilità riguardo a tali beni, che rimane;*

*capoverso 1-quinquiesdecies:*

*al secondo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;*

*al terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento;*

*sostituire il capoverso 1-sexiesdecies con il seguente:*

*1-sexiesdecies. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore.*

**8. 202.** Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.*

*Conseguentemente:*

*al capoverso 1-ter, sopprimere le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;*

*al capoverso 1-quinquies:*

*sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;*

*aggiungere, in fine, le parole: nell'ultimo anno;*

*al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.*

**\*8. 203.** Romele, Squeri, Polidori.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

Conseguentemente:

al capoverso 1-ter, sopprimere le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;

al capoverso 1-quinquies:

sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;

aggiungere, in fine, le parole: nell'ultimo anno;

al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.

**\*8. 204.** Matarrese, Vargiu, Dambroso, Piepoli.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

Conseguentemente:

al capoverso 1-ter, sopprimere le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;

al capoverso 1-quinquies:

sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;

aggiungere, in fine, le parole: nell'ultimo anno;

al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.

**\*8. 205.** Abrignani.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

**\*\*8. 6.** Bagero, Massa.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

**\*\*8. 76.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , in sede di prima applicazione,.

Conseguentemente:

al capoverso, 1-ter, sopprimere le parole: , in sede di prima applicazione,;

al capoverso, 1-quater, sopprimere le parole: , in sede di prima applicazione,;

al capoverso, 1-quinquies, sopprimere le parole: , in sede di prima applicazione,;

al capoverso, 1-sexies, sopprimere le parole: , in sede di prima applicazione,;

al capoverso, 1-septies, sopprimere le parole: , in sede di prima applicazione,;

al capoverso, 1-octies, sopprimere le parole: , in sede di prima applicazione,;

sopprimere il capoverso, 1-octies.1;

sopprimere le parole: , in sede di prima applicazione,;

al capoverso, 1-ter, sopprimere le parole: , in sede di prima applicazione,;

all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge n. 394 del 1991.

**8. 206.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , in sede di prima applicazione,.

**8. 233.** Bargerò, Massa.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole da: , già esistenti fino a: in sede di prima applicazione, con le seguenti: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari.

**8. 207.** Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio.

Conseguentemente, al medesimo comma:

capoverso 1-quater, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio;

capoverso 1-quinquies, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio;

capoverso 1-sexies, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio;

capoverso 1-septies, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio.

**8. 1.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.

**\*8. 10.** Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.

**\*8. 77.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: alla metà.

**8. 11.** Zaccagnini.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.

Conseguentemente:

al medesimo comma, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere la parola: 1-quater;

all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 1-quater.

**8. 78.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole da: superiore a 50 kW fino a: naturalità con le seguenti: complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al

fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies.

**8. 208.** Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 200 kW.

**\*8. 209.** Fiorio.

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 200 kW.

**\*8. 210.** Catanoso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 100 kW.

**\*\*8. 211.** Fiorio.

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 100 kW.

**\*\*8. 214.** Catanoso.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 3.

**\*8. 212.** Fiorio.

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 3.

**\*8. 213.** Catanoso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

« 1-quater.1. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a carbone o ad altri combustibili fossili, ubicati ad una distanza in linea d'aria inferiore a 25 km da un'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alla spesa per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 1 euro per ogni kW di potenza elettrica installata ».

**8. 215.** Giovanna Sanna.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.

**8. 16.** Zaccagnini.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:

« 1-quinquies.1. I titolari delle concessioni di cui al comma 1-quinquies cessano comunque l'attività estrattiva all'interno dell'area protetta a decorrere dal 1° gennaio 2020 e provvedono al ripristino ambientale dello stato dei luoghi, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ente parco ».

**8. 53.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:

« 1-quinquies.1. Dal 1° giugno 2017 è vietata qualsiasi nuova concessione per attività di prospezione coltivazione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno delle aree protette di cui alla presente disposizione ».

**8. 54.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:

« 1-quinquies.1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato qualunque ampliamento degli impianti e delle attività oggetto di concessione di cui al presente articolo ».

\*8. 55. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:

« 1-quinquies.1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato qualunque ampliamento degli impianti e delle attività oggetto di concessione di cui al presente articolo ».

\*8. 216. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexies.

Conseguentemente:

al medesimo comma, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere la parola: 1-sexies;

all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 1-sexies.

8. 80. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole da: superiore a 100 kW fino a: naturalità con le seguenti: complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies.

8. 217. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-sexies, dopo le parole: nel territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: e nelle aree contigue.

8. 20. Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: euro 1 con le seguenti: euro 0,5.

8. 81. Castiello, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 1-septies, sostituire le parole da: , carbondotti fino alla fine del capoverso con le seguenti: ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata.

**8. 218.** Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-septies, sostituire le parole: 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro con le seguenti: 120 euro per oleodotti o metanodotti e a 50 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 70 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 30 euro.

**8. 22.** Zaccagnini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato.

**8. 24.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente:

« 1-septies.1. I proprietari dei tralicci e delle antenne ripetitrici radio e TV presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma di 10.000 euro per i tralicci più alti di 20 metri, 7.500 euro per i tralicci alti fra 10 e 20 metri, 5.000 euro per i tralicci più bassi di 10 metri, 1.000 euro per ogni singola antenna ».

**8. 44.** Stella Bianchi.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente:

« 1-septies.1. I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

8. 65. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-octies.

Conseguentemente:

al medesimo comma, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere le parole: e 1-octies;

all'articolo 28, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 1-septies e 1-octies con le seguenti: e 1-septies.

8. 83. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-octies, sostituire le parole da: e per posto barca fino alla fine del capoverso con le seguenti: , per posto barca e balneari presenti e in esercizio nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 90 per cento del canone di concessione.

8. 67. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.

8. 84. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

*Al comma 1, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le opere cui si fa riferimento nel periodo precedente devono già essere esistenti o in esercizio all'entrata in vigore della presente disposizione.

**8. 26.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:*

« 1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente ».

**\*8. 220.** Manfredi, Carrescia.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:*

« 1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri

interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente ».

**\*8. 221.** Abrignani.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:*

« 1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente ».

**\*8. 222.** Polidori, Romele, Squeri.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:*

« 1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a

trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente ».

**\*8. 223.** Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:*

« 1-octies.2. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-octies non si applicano agli impianti di produzione energetiche di proprietà dei Comuni del Parco e alle società da essi controllate, alle Amministrazioni Separate di Usi Civici (ASUC), nonché alle cooperative il cui statuto consente l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti di cui ai medesimi commi ».

**8. 224.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:*

« 1-octies.2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono vietate nuove concisioni e autorizzazioni relative a impianti e attività di cui

ai precedenti commi, ubicati nel territorio dell'area protetta ».

**\*8. 56.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:*

« 1-octies.2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono vietate nuove concisioni e autorizzazioni relative a impianti e attività di cui ai precedenti commi, ubicati nel territorio dell'area protetta ».

**\*8. 219.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.*

**\*\*8. 57.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.*

**\*\*8. 68.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.*

Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso ART. 11.1., sopprimere il comma 6.

**\*8. 28.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bichis, Turco.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.

Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso ART. 11.1., sopprimere il comma 6.

**\*8. 58.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.

Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso ART. 11.1., sopprimere il comma 6.

**\*8. 70.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-decies, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate derivanti dagli eventuali canoni di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui all'articolo 11.

**8. 30.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-undecies.

**8. 85.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-undecies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.

**8. 59.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-undecies, ultimo periodo, sostituire la parola: concessionario con la seguente: concedente.

**8. 225.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, sopprimere le parole: di qualità;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.

**8. 72.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

**\*8. 31.** Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

**\*8. 32.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le

parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

**\*8. 60.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

**\*8. 69.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.

**\*8. 86.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 1-duodecies, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di

prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.

**8. 226.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 1-duodecies, aggiungere, in fine, le parole:* nonché prevedendo l'individuazione di aree comunali per la vendita diretta che promuovano le produzioni locali.

**8. 36.** Zaccagnini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 1-duodecies, aggiungere, in fine, il secondo periodo:* il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, istituisce un marchio nazionale dei prodotti dei parchi, conferendo priorità alle produzioni biologiche di tali aree.

**8. 227.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

*Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:

« ART. 16.1.

1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel Decreto Ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 ».

**8. 42.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies con il seguente:* Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi da 1-bis, a 1-octies sono

versate dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**8. 66.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sostituire le parole da: 70 per cento fino a: ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate con le seguenti: 100 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies.*

**8. 228.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

*Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**8. 229.** Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere le parole: e regionali.*

**8. 230.** Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexiesdecies.*

**8. 231.** Mazzoli.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni. ».

\*8. 63. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni. ».

\*8. 232. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

ART. 9.

(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).

{

 Sopprimerlo.  
 \* 9. 68. Laffranco, Crimi.  
  
 Sopprimerlo.  
 \* 9. 77. Segoni, Artini, Baldassarre,  
 Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n. 394 del 1991).

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11.1 – (*Gestione della fauna e della flora*). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve

tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.

ART. 11.2 – (*Controllo della fauna e della flora*). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani

per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruento.

4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

6. Una quota pari al 5 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna ».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Annesso

(Articolo 9, comma 2)

« ALLEGATO I

(articolo 11.2. comma 2).

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
<i>Crocidura ichnusae</i> (crocidura mediterranea)		Sardegna, Pantelleria
<i>Crocidura suaveolens</i> (crocidura minore)	Italia cont.	Capraia, Elba
<i>Erinaceus europaeus</i> (riccio)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Suncus etruscus</i> (mustiolo)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
<i>Lepus capensis</i> (lepre sarda)	Italia cont.	Sardegna
<i>Lepus europaeus</i> (lepre europea)	Italia cont.	Italia meridionale continentale
<i>Oryctolagus cuniculus</i> (coniglio selvatico europeo)	Italia cont.	Italia continentale, Sicilia, Sardegna
<i>Eliomys quercinus</i> (quercino)	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
<i>Glis glis</i> (ghiro)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
<i>Muscardinus avellanarius</i> (moscardino)	Italia cont.	Sicilia
<i>Hystrix cristata</i> (istriche)	Italia cont.	Sicilia, Elba
<i>Vulpes vulpes</i> (volpe)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Martes martes</i> (martora)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Mustela nivalis</i> (donnaia)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Felis silvestris</i> (gatto selvatico)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Sus scrofa</i> (cinghiale)	Italia cont.	Sardegna

<i>Dama dama</i> (daino)		Italia meridionale e Sardegna
<i>Cervus elaphus</i> (cervo nobile)	Italia cont.	Sardegna
<i>Ovis orientalis musimon</i> (muflone)		Sardegna
<i>Capra aegragus</i> (capra selvatica)		Montecristo
<i>Phasianus colchicus</i> (fagiano comune)		Italia
<i>Alectoris barbara</i> (pernice sarda)		Sardegna

(\*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.

9. 53. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9.

*(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n. 394 del 1991).*

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11.1 – (*Gestione della fauna e della flora*). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di

importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.

ART. 11.2 – (*Controllo della fauna e della flora*). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruento.

4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti pri-

vati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

6. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge ».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Annesso

(Articolo 9, comma 2)

ALLEGATO I

(articolo 11.2. comma 2).

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
<i>Crocidura ichnusae</i> (crocidura mediterranea)		Sardegna, Pantelleria
<i>Crocidura suaveolens</i> (crocidura minore)	Italia cont.	Capraia, Elba
<i>Erinaceus europaeus</i> (riccio)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Suncus etruscus</i> (mustiolo)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
<i>Lepus capensis</i> (lepre sarda)	Italia cont.	Sardegna
<i>Lepus europaeus</i> (lepre europea)	Italia cont.	Italia meridionale continentale
<i>Oryctolagus cuniculus</i> (coniglio selvatico europeo)	Italia cont.	Italia continentale, Sicilia, Sardegna
<i>Eliomys quercinus</i> (quercino)	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
<i>Glis glis</i> (ghiro)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
<i>Muscardinus avellanarius</i> (moscardino)	Italia cont.	Sicilia

<i>Hystrix cristata</i> (istriche)	Italia cont.	Sicilia, Elba
<i>Vulpes vulpes</i> (volpe)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Martes martes</i> (martora)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Mustela nivalis</i> (donnaia)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Felis silvestris</i> (gatto selvatico)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Sus scrofa</i> (cinghiale)	Italia cont.	Sardegna
<i>Dama dama</i> (daino)		Italia meridionale e Sardegna
<i>Cervus elaphus</i> (cervo nobile)	Italia cont.	Sardegna
<i>Ovis orientalis musimon</i> (muflone)		Sardegna
<i>Capra aegragus</i> (capra selvatica)		Montecristo
<i>Phasianus colchicus</i> (fagiano comune)		Italia
<i>Alectoris barbara</i> (pernice sarda)		Sardegna

(\*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.

**9. 200.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9. – (Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991). – 1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

« ART. 11.1 – (Contenimento della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992. I piani

indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione. Per la redazione e gestione dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determina un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.

3. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.

4. I piani di cui al comma I che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati

metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992.

5. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predefinite, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992 e all'articolo 30 della presente legge, nonché l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*undecies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Gli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere versati in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare sistemi di controllo non cruenti da attuarsi all'interno delle aree protette.

**9. 109.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9.

*(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).*

1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-*bis* della legge 157/1992. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste, anche tenendo conto della necessità di non arrecare disturbo ad altra fauna presente nell'area protetta. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione. Per la redazione e gestione dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determina un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.

3. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.

4. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo fauni-

stico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 157/1992.

5. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscono in modo non conforme alle modalità predefinite, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992 e all'articolo 30 della presente legge, nonché l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti di gestione della fauna selvatica.

**9. 203.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9.

*(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).*

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

« ART. 11.1 – *(Contenimento)*. – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste e i modi di verifica del piano medesimo. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica provocati sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alla direttiva europea 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.

3. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerano anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predefinite si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza, inclusa l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 30 della presente legge.

5. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*undecies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

6. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti ».

**9. 6.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 1, primo periodo dopo la parola: uccelli aggiungere le seguenti:», rettili, anfibi, pesci, invertebrati.*

**9. 120.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.*

**\* 9. 201.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.*

**\* 9. 202.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.

**9. 119.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.

**\* 9. 54.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.

**\* 9. 69.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole:

dell'ISPRA aggiungere le seguenti: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.

**\*\* 9. 3.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: dell'ISPRA aggiungere le seguenti: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.

**\*\* 9. 29.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: dell'ISPRA aggiungere le seguenti: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.

**\*\* 9. 204.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», primo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.

**9. 55.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1» comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.

**\*\* 9. 39.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1» comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.

**\*\* 9. 78.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.

**\* 9. 40.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.

**\* 9. 79.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma 1, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con

particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale »;

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*comma 2, sostituire le parole da:* I piani per la gestione *fino a:* particolarmente vulnerabili *con le seguenti:* I piani per la gestione di cui al comma 1 possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta;

*comma 3, sopprimere le parole:* , sia di cattura che di abbattimento,;

*comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* tramite catture *con le seguenti:* con modalità naturali e non cruento.

**9. 205.** Zaratti, Melilla, Konbichler, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. L'ente gestore dell'area naturale protetta pubblica annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma 1, nonché di quelle ritenute prioritarie, nelle aree naturali protette e quelle contigue, con particolare riferimento alla

loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale ».

**9. 206.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 2, sostituire le parole:* sono finalizzati al contenimento *con le seguenti:* possono essere finalizzati al contenimento.

**\* 9. 41.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 2, sostituire le parole:* sono finalizzati al contenimento *con le seguenti:* possono essere finalizzati al contenimento.

**\* 9. 80.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 2, sostituire le parole:* della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora

selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone con le seguenti: dei danni della fauna selvatica che determinano un impatto negativo sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta; per tutte le specie aliene invasive.

**9. 207.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare con le seguenti: dei danni della fauna selvatica che determinano.

**9. 110.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 2, sopprimere le parole da: o di specie della fauna e flora selvatiche fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

**9. 9.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 2, sopprimere le parole: o di specie della fauna e flora selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili.

**9. 111.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 2, dopo le parole: *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti: , o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.

**\* 9. 56.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 2, dopo le parole: particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti: , o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.

**\* 9. 70.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 2, sostituire le parole: le specie alloctone, con le seguenti: le specie aliene invasive.

**9. 30.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.

**\* 9. 42.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.

**\* 9. 81.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.

**\*\* 9. 8.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.

**\*\* 9. 36.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.

**\*\* 9. 73.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli Enti Parco possono in caso di necessità predisporre il prelievo dei « capi sanitari ».

**9. 57.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

**2-bis.** L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non

letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.

**\* 9. 44.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.

**\* 9. 83.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 3, sopprimere le parole: , sia di cattura che di abbattimento,*

**\*\* 9. 10.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi.

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 3, sopprimere le parole: , sia di cattura che di abbattimento,*

**\*\* 9. 38.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 3, sopprimere le parole: , sia di cattura che di abbattimento,*

**\*\* 9. 74.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Pastorino, Turco.

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 3, sopprimere le parole: , sia di cattura che di abbattimento,*

**\*\* 9. 94.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 3, sostituire le parole da: , sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE « Uccelli » e 43/95 CE « Habitat » e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992.*

**\* 9. 46.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 3, sostituire le parole da: , sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per inizia-*

tiva e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE « Uccelli » e 43/95 CE « Habitat » e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992.

**\* 9. 85.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 3, sostituire le parole da: , sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.*

**\*\* 9. 45.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 3, sostituire le parole da: , sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per inizia-*

tiva e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.

**\*\* 9. 84.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 3, sostituire le parole: , sia di cattura che di abbattimento, con le seguenti: devono impiegare modalità naturali e metodi non cruenti e.*

**9. 208.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati da ISPRA con le seguenti: dagli istituti zoonofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**9. 12.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati da ISPRA con le seguenti: dagli istituti zootifilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza.

9. 209. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate con le seguenti: da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia.

\* 9. 5. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate con le seguenti: da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia.

\* 9. 33. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 3, sopprimere le parole: e validati dall'ISPRA.

9. 58. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

9. 13. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture con le seguenti: dando priorità a quelle che garantiscano maggiore efficacia e rapidità nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

9. 21. Minnucci.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.

\* 9. 17. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.

\* 9. 31. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.

\* 9. 210. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ed eventuale successivo abbattimento.

9. 59. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.

\* 9. 47. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.

\* 9. 86. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 5, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,

\* 9. 18. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 5, alle parole: Al personale di enti o organismi premettere le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

\* 9. 32. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 5, alle parole: Al personale di enti o organismi *premettere le seguenti*: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

\* 9. 211. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Al personale di enti o organismi pubblici che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo faunistico non conformi ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale.

9. 60. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 » sopprimere il comma 6.

\* 9. 14. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 » sopprimere il comma 6.

\* 9. 37. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 » sopprimere il comma 6.

\* 9. 75. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica.

9. 61. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », sopprimere il comma 7.

\* 9. 19. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », sopprimere il comma 7.

\* 9. 34. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», sopprimere il comma 7.

\* 9. 71. Vella, Crimi.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», sopprimere il comma 7.

\* 9. 212. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Negli organismi di *governance* e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.

\*\* 9. 49. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Negli organismi di *governance* e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.

\*\* 9. 88. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere utilizzati a fini di recupero ambientale sul territorio del parco.

9. 62. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 7, sostituire le parole: 30 per

cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.

\* 9. 213. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 7, sostituire le parole: 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di ge-

stione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.

**\* 9. 214.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 7, *sopprimere le parole:* ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.

**\*\* 9. 76.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 7, *sopprimere le parole:* ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.

**\*\* 9. 129.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 7, *sostituire le parole:* deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti *con le seguenti:* ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati

in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.

**9. 215.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 7, *dopo le parole:* non cruenti *aggiungere le seguenti:* e non letali.

**9. 128.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso «ART. 11.1», comma 7, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Un'ulteriore quota del 20 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per il risarcimento economico a soggetti che abbiano subito danni causati da fauna selvatica dando priorità alle aziende agricole danneggiate.

**9. 20.** Minnucci.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura ».

\* 9. 51. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura.

\* 9. 90. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso « ART. 11.1 », dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 8. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi ».

\*\* 9. 50. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso "ART. 11.1, aggiungere in fine il seguente comma:

8. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi.

\*\* 9. 89. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)**

\* \* \*

ART. 9-bis.

*(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9-BIS)**

ART. 9-ter.

(Divieto di introduzione della specie cinghiale in tutto il territorio nazionale).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di raggiungere e mantenere una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali, di tutela delle altre specie e di tutela della biodiversità e del patrimonio agro-silvo-pastorale, nonché di sicurezza dei visitatori del parco, l'ente gestore dell'area protetta può prevedere la costituzione, d'intesa con le regioni e gli enti territoriali competenti del territorio sul quale insiste l'area protetta, le zone contigue ed esterne, di un tavolo di concertazione con le associazioni venatorie presenti sul territorio al fine autorizzare in via straordinaria l'attività venatoria nelle zone interessate dalla sovrappopolazione del cinghiale, destinata esclusivamente a questa specie animale, e predisporre un piano di abbattimenti finalizzato esclusivamente al riequilibrio della presenza delle specie interessate”.

9-ter. 1. Fabrizio Di Stefano, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9-TER)

\* \* \*

Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:

ART. 9-quater.

1. Dopo l'articolo 17 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. – (Parchi geologici e geominerari statali). – 1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della presente legge, e sono riconosciuti parchi nazionali geologici e geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005;

c) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2002;

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001.

2. I parchi geologici e geominerari nazionali sono gestiti da un ente parco con le caratteristiche di cui all'articolo 9 della presente legge.

3. Nei parchi geologici e geominerari sono vietati ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, l'apertura di cave e miniere, l'asportazione di rocce, minerali e fossili; salvo che per prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici

necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco detti interventi sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 l'ente parco può autorizzare, in aree determinate, la raccolta a scopo amatoriale o commerciale ».

**9-ter. 01.** Sani.

Commissione	Governo

\* \* \*

**ART. 10.**

*(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991).*

*Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti le regioni, con le seguenti: d'intesa con la regione e sentiti.*

**10. 9.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e la Conferenza unificata fino alla fine del capoverso con le seguenti: istituisce, con proprio decreto, i parchi*

nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.

3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.

4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla

base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della « rete Natura 2000 », in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepi-

scono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.

8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive."

\* **10. 1.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e la Conferenza unificata fino alla fine del capoverso con le seguenti: istituisce, con proprio decreto, i parchi nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.

3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai de-

creti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.

4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della « rete Natura 2000 », in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in

corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.

8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche

dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.”

\* **10. 13.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zollezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e la Conferenza unificata fino alla fine del capoverso con le seguenti:* istituisce, con proprio decreto, i parchi nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.

3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.

4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della « rete Natura 2000 », in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.

8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore,

tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.”

\* **10. 200.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , quali la popolazione residente fino alla fine del periodo.

\*\* **10. 4.** Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , quali la popolazione residente fino alla fine del periodo.

\*\* **10. 7.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: , ove necessario anche fino alla fine del

comma con le seguenti: nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater*, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio.

**10. 6.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni locali più rappresentative in specifici contesti.

**10. 3.** Zaccagnini.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Direttore dell'Area marina protetta è nominato con la forma e le modalità stabilite dall'articolo 9, comma 11.

**10. 10.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)**

ART. 11.

(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 1, sostituire le parole da: dall'ente gestore fino alla fine del comma con le seguenti: attraverso le attività promosse e realizzate dal relativo ente di gestione, sulla base di linee guida e metodologie *standard* per la valutazione dell'efficacia di gestione predisposte dalla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**11. 4.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 1, sostituire le parole da: gestore con il controllo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il

Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vicepresidente.

4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.

5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.

6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.

7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.

8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.

10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.

11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di orga-

nizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

*a)* organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

*b)* sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

*c)* sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

*d)* indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e compromettere le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:

*a)* qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pra-

tica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di

prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.

21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.”

\* **11. 2.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zollezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 1, sostituire le parole da:* gestore con il controllo *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sono organi dell'Ente parco: *a)* il Presidente; *b)* il Consiglio direttivo; *c)* il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni co-stieri con funzioni di Vice-presidente.

4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.

5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rile-

vanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.

6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.

7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.

8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.

10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.

11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

*a)* organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

*b)* sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

*c)* sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

*d)* indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e compromettere le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:

*a)* qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

*b)* qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

*c)* qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

*d)* qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

*e)* l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

*f)* lo svolgimento di attività pubblicitarie;

*g)* l'uso di fuochi all'aperto.

14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di pro-

tezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche te-

nendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.

21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.”

\* **11. 3.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

*Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 1, sostituire le parole da: gestore con il controllo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura

e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vicepresidente.

4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.

5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.

6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.

7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.

8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai

sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.

10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.

11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva

marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

*a)* organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

*b)* sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

*c)* sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

*d)* indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e compromettere le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:

*a)* qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

*b)* qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

*c)* qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento

di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

*d)* qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la scarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

*e)* l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

*f)* lo svolgimento di attività pubblicitarie;

*g)* l'uso di fuochi all'aperto.

14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

*a)* zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

*b)* zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

*c)* zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

*d)* zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un

fattore di impatto per l'ambiente marino.

15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per

punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della

subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.

21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.”

\* **11. 200.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le

parole: , salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione.

\*\* **11. 6.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione.

\*\* **11. 201.** Pellegrino, Marcon, Fratianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 5, lettera d), sopprimere le parole: non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

**11. 202.** Giovanna Sanna.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: , C.

**11. 13.** Zaccagnini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: nelle sole zone C e D con le seguenti: nella sola zona D.

\* **11. 11.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso ART. 19, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: nelle sole zone C e D con le seguenti: nella sola zona D.

\* **11. 12.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 19, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Fermo restando, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, nonché quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego

delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

**11. 14.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

12. Per la pianta organica dell'Area marina protetta e per l'impiego del personale si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 14.

**11. 15.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 alle aree marine esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere effettuata entro sei mesi da tale data.

**11. 8.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)**

ART. 12.

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991).

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ogni tre anni aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,

**12. 200.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nazionali nonché i termini fino alla fine del capoverso con le seguenti: per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, e in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma indica altresì il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa criteri per l'istituzione e l'ampliamento delle aree naturali protette, la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.

2. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili,

condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi all'informazione ed all'educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

3. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

4. La realizzazione delle previsioni del programma avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri stabiliti d'intesa. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge. Pro-

poste relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non è adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali

da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

9. L'ente gestore dell'area protetta predispose annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.

10. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affida-

mento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.

12. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

13. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

14. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito."

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente:* Programma triennale per il sistema nazionale delle aree naturali protette;

*sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con il seguente:*

2. Sono abrogati:

a) il Titolo V, Riserve marine, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

b) l'articolo 20 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) l'articolo 76 di decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) i commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Rosa, Mannino, Zolezzi, Benedetti, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 9, primo periodo, dopo le parole: tra i soggetti di cui al presente periodo aggiungere le seguenti: e da un rappresentante dell'ISPRA.*

12. 4. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla consulta partecipa altresì un rappresentante dell'ISPRA, nominato dallo stesso ente nell'ambito del proprio organico, al fine di assicurare un supporto tecnico-scientifico al suddetto organo.*

12. 6. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I parchi nazionali con estensione a mare sono dotati delle dotazioni di personale per la gestione della parte a mare.

**12. 8.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:  
5. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.

**12. 10.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

### (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

\* \* \*

ART. 13.

(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991).

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 21 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 è sostituito dal seguente:

« ART. 21 – (Funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette). – 1. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata in ogni area protetta, ai fini della presente legge, da agenti guardaparco, alle dipendenze del soggetto gestore.

2. Le funzioni di agenti guardaparco possono essere attribuite agli agenti del disciolto Corpo forestale dello Stato in servizio al 31 dicembre 2016, in esecuzione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 177, agli agenti di polizia locale appartenenti agli enti di area vasta, ai militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri e a funzionari qualificati degli enti parco medesimi ovvero di comunità montane o enti regionali aventi le medesime funzioni. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo i soggetti di cui al periodo precedente possono optare per la mobilità presso l'ente parco, mediante apposita istanza, secondo le modalità stabilite dal rispettivo ordinamento organizzativo. Le dotazioni organiche degli enti parco sono rideterminate in misura corrispondente al relativo contingente di personale trasferito, che, in ogni caso, non può essere superiore alla dotazione dei centri territoriali ambientali vigenti al 31 dicembre 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è individuato il contingente di personale da attribuire alla dotazione organica degli enti parco per i fini di cui al presente comma. Il decreto determina, altresì, i criteri dei trasferimenti, i tempi, le modalità attuative della mobilità di cui al presente comma, nel rispetto dell'autonomia organizzativa riconosciuta per legge ad ogni ente di provenienza del

personale di vigilanza. Relativamente agli appartenenti dal corpo di polizia locale degli enti di area vasta il decreto è assunto previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1997. 3. Gli agenti guardaparco così costituiti dipendono funzionalmente dal direttore dell'ente parco.

4. Lo Stato trasferisce agli enti parco le risorse finanziarie corrispondenti al trattamento economico complessivo degli agenti che optano ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della presente legge ».

### 13. 1. Baradello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale deve essere garantita in modo costante e continuativo ed è esercitata, ai fini della presente legge, dall'Arma dei Carabinieri. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato all'Arma medesima dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno

1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della difesa, sono individuate le strutture ed il personale dell'Arma dei Carabinieri da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

*2-bis.* Ai fini del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio e ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*2-ter.* I guardaparco assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC), qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta.

*2-quater.* La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata ai sensi del-

l'articolo 19, comma 10, della presente legge ».

**13. 3.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ».

\* **13. 2.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ».

\* **13. 4.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ».

\* **13. 201.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni duemila ettari di superficie, considerata una dotazione minima non derogabile. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ».

**13. 200.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ».

\* **13. 6.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ».

\* 13. 60. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

13. 5. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)**

ART. 14.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991).*

Sopprimerlo:

\* 14. 1. Laffranco, Crimi.

Sopprimerlo:

\* 14. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\*\* 14. 4. Laffranco, Crimi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\*\* 14. 201. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, le parole:*

limitatamente all'allegato I di cui al comma 2 del medesimo articolo.

**14. 202.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)**

\* \* \*

ART. 15.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Modifiche all'articolo 25 della legge n. 394 del 1991).*

1. All'articolo 25 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano urbanistico e

sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello».

**15. 0200.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991).*

1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « aree naturali protette regionali » sono inserite le seguenti: « e la sorveglianza »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le regioni garantiscono la vigilanza e la sorveglianza delle aree naturali protette regionali in modo costante e continuativo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono affinché sia garantita la presenza costante e continuativa di personale di sorveglianza nei parchi e nelle aree naturali protette regionali.

1-ter. Qualora le aree naturali protette regionali ricadano nelle aree di cui all'articolo 1 comma 5-ter, 5-quater e 5-quinquies la regione trasmette annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto sull'attività di vigilanza e sorveglianza operata nell'area naturale protetta».

c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'Arma dei Carabinieri ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della difesa.

*2-bis.* Ai fini del comma *1-bis* del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette regionali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*2-ter.* I guardaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC) qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dei parchi o delle aree naturali protette e degli enti locali che ricadono in tali territori ».

**15. 02.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-*bis.*  
(*Sorveglianza*).

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli già attribuiti al Corpo Forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo *status* giuridico di guardaparco. Ai guardaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'Ente gestore del Parco. Ai guardaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta ».

**15. 03.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-*bis.*  
(*Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991*).

1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.* Al personale addetto alla vigilanza delle aree naturali protette istituite

dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ».

**15. 01.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 16.

*(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991).*

*Al comma 1, sostituire la parola: direttore con le seguenti: legale rappresentante assieme al direttore.*

**16. 3.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)**

ART. 17.

*(Modifica dell'articolo 30 della legge n. 394 del 1991).*

*Al comma 1, capoverso ART. 30, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'arresto fino a dodici mesi e.*

**17. 3.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso ART. 30, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con l'arresto fino a sei mesi o.*

**17. 4.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso ART. 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 400 con le seguenti: da euro 200;*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*comma 2, sostituire le parole: da euro 200 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000;*

*al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da euro 100 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000;*

al comma 4, sostituire le parole: tra euro 50 a euro 1.000 con le seguenti: tra euro 50 e euro 500.

**17. 2.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 30, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

**17. 5.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 30, comma 3, primo periodo, dopo le parole: aree protette aggiungere le seguenti: , qualora adeguatamente pubblicizzate,

**17. 6.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)**

ART. 17-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge n. 394 del 1991).

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17-BIS)**

\* \* \*

ART. 18.

(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991).

Al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'I-spra anche in rappresentanza del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

\* **18. 1.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'I-spra anche in rappresentanza del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

\* **18. 200.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome con le seguenti: da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

18. 201. Mariani.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.

\* 18. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.

\* 18. 2. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle as-

sociazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.

\* 18. 202. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)**

\* \* \*

ART. 19.

(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991).

Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

f-quater) Appia Antica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19.1.

(Istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica).

1. È istituito il Parco nazionale dell'Appia Antica, di seguito denominato « Parco ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione Lazio e sentiti gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco, nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

3. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui alla legge regionale del Lazio 10 novembre 1988, n. 66, e successive modificazioni.

4. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata all'Ente preposto alla gestione del Parco regionale dell'Appia Antica, con sede in Roma.

5. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. La pianta organica dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

8. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Lazio per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

9. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco.”

**19. 200.** Rampelli.

Commissione	Governo

*Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:*

*f-quater) Terra Protetta (della penisola sorrentina ed amalfitana).*

*Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il funzionamento del parco del Matese aggiungere le seguenti parole: del Parco Terra Protetta.*

**19. 3.** Calabrò, Piccone, Tancredi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma con le seguenti: relativa al Ministero della difesa.*

\* **19. 5.** Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Al comma 3, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma con le seguenti: relativa al Ministero della difesa.*

\* **19. 6.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19)**

ART. 19-bis.

(Progetto APE – Appennino parco d'Europa).

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19-BIS)**

\* \* \*

ART. 20.

(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, le parole: « alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza » sono sostituite dalle seguenti: « alla nomina del Consiglio Direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del Direttore e all'adozione del Piano del Parco, La sorveglianza nei predetti Enti è affidata ai guardaparco alle dipendenze degli Enti stessi ».

**20. 1.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 20)**

\* \* \*

ART. 21.

(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991).

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d) dopo la lettera *ee-septies*) sono aggiunte le seguenti:

*ee-octies*) Isole Eolie;

*ee-novies*) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

*ee-decies*) Capo Caccia, Isola Piana.

\* **21. 1.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d) dopo la lettera *ee-septies*) sono aggiunte le seguenti:

*ee-octies*) Isole Eolie;

*ee-novies*) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

*ee-decies*) Capo Caccia, Isola Piana.

\* **21. 3.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)**

ART. 22.

(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 6 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Dall'istituzione di ogni singola area protetta sino alla approvazione definitiva del Piano di assetto operano come misure di salvaguardia le prescrizioni dettate dai rispettivi Piani territoriali è paesistici vigenti ».

22. 205. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 6 della legge 394 del 1991, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, le parole: « secondo la procedura di cui ai commi, secondo terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le procedure previste dal comma 6-bis »;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. I relativi lavori sono affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle

opere pubbliche. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, l'organo competente provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno ».

22. 201. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti con i seguenti: « In tutti i casi su cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili ».

22. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. All'articolo 6, comma 6, legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi la ingiunge quando accerta l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità, dalla medesima ovvero con variazioni essenziali quali:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli *standard* previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili ».

**22. 3.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Al comma 1, sostituire le parole:* all'articolo 41 *con le seguenti:* ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41.

**22. 200.** Mazzoli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Dopo l'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

*(Semplificazione amministrativa).*

1. Al fine di rendere più efficiente l'azione istituzionale agli enti di gestione delle aree protette si applica dal primo settembre 2018 il regime amministrativo seguente inerenti i procedimenti di propria competenza e riassetto organizzativo.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione emana linee guida per la semplificazione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri formali in materia di contrasto alla corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Scuola nazionale dell'amministrazione pubblica organizza specifici corsi per il personale degli enti di gestione delle aree protette sui temi del contrasto all'illegalità e all'etica pubblica.

4. Gli enti parco assicurano che nei piani triennali della trasparenza e delle misure di contrasto ai fenomeni di cattiva amministrazione siano previste specifiche azioni per la diffusione della cultura della legalità nei confronti dell'ambiente.

5. Gli enti parco pubblicano in apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale, denominata ricerca e studi, le ricerche e gli studi condotti durante ogni anno. Tali documenti sono predisposti in formato aperto per chiunque secondo le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia digitale e l’articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. La mancata pubblicazione costituisce illecito disciplinare per il responsabile dell’anticorruzione.

6. Il piano di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, è predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 28 della presente legge gli enti parco pubblicano i servizi ecosistemici erogati dall’area protetta di propria competenza. A tal fine L’Ispra o altro organismo di ricerca forniscono, a norma di legge, il proprio supporto scientifico e operativo.

8. Le pubblicazioni di cui al comma 1-*bis* dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono a carico degli enti parco.

9. Gli obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza nonché quelli indicati per ogni pubblica amministrazione nella legge n. 190 del 2012 nelle aree marine protette che abbiano fino a 4 dipendenti sono assicurati da uno degli enti consorziati. In ogni caso il responsabile anticorruzione resta il direttore dell’area marina protetta.

10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare emana una direttiva con la quale si indicano:

a) i costi contabilizzati che ciascun area protetta deve pubblicare;

b) l’elenco dei servizi minimi erogandi da ciascun ente parco;

c) i dati ambientali oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.

14. La pubblicazione dell’elenco dei provvedimenti di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito con un *link* permanente e attivo all’albo pretorio, il quale deve permettere la ricerca di atti e provvedimenti del triennio precedente alla data della ricerca.

15. Le spese che i parchi nazionali e regionali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività, degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi e sono in ogni caso ammesse anche in deroga ad altra disposizione di legge.

16. Gli enti parco o altra pubblica amministrazione dispongono il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, o l’aspettativa triennale di propri dipendenti presso le loro associazioni maggiormente rappresentative, ovvero gli organismi nazionali e regionali della Federazione italiana dei parchi e riserve naturali (Federparchi). I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l’ente di appartenenza. Le associazioni di cui al presente comma non possono utilizzare più di 2 dipendenti distaccati dagli enti parco o da altra pubblica amministrazione ciascuno presso le rispettive sedi nazionali e non più di un dipendente presso ciascuna sezione regionale. L’aspettativa triennale di cui ai periodi precedenti è concessa in aggiunta a quella *ex* articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

17. Dal presente articolo non derivano nuove spese o oneri a carico dello Stato.

#### 22. 4. Baradello.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All’articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

**22. 5.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

« a-bis) in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 573, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le aree protette sono istituite previa intesa con i comuni interessati; ».

**22. 206.** Culotta, Ventricelli, Ribaudò, Minnucci.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 22, comma 3, della legge n. 394 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« L'inclusione di aree private all'interno dei confini dei parchi e delle riserve regionali è consentita eccezionalmente se indispensabile ai fini istitutivi dell'area

protetta. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a rideterminare i confini dei parchi e delle riserve naturali, conformemente a quanto previsto dal presente comma. Le aree escluse a seguito della rideterminazione dei confini sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 della presente legge. In ogni caso, salva espressa volontà di chi ne ha diritto, la superficie dei terreni di proprietà privata interna alle aree protette non può superare il 10 per cento della superficie totale ».

**22. 202.** Culotta, Ventricelli, Ribaudò, Minnucci.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. In deroga al generale divieto di abbattimento di fauna selvatica, al fine di limitare l'eccessiva proliferazione di tale fauna, nelle aree protette regionali è consentito esercitare la caccia di selezione agli ungulati secondo piani di abbattimento definiti dall'Ente gestore dell'area protetta, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); all'attuazione del piano partecipano esclusivamente i cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia limitrofi all'area protetta ».

**22. 203.** Culotta, Ventricelli, Ribaudò, Minnucci.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Nelle aree naturali protette è vietato istituire zone stabili di addestramento, allenamento e gare di cani da caccia. Tuttavia, al fine di concorrere al miglioramento zootecnico degli allevamenti canini nazionali e regionali, nonché promuovere forme di turismo compatibili con le esigenze di tutela delle aree protette, nei parchi e nelle riserve naturali è consentito lo svolgimento di gare cinofile esclusivamente per cani da ferma su selvaggina naturale, senza abbattimento, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale. Le prove possono svolgersi esclusivamente in periodi e con modalità tali da non procurare nocimento alla fauna selvatica e devono essere autorizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana d'intesa con l'Ente gestore dell'area naturale protetta ».

**22. 204.** Culotta, Ventricelli, Ribaudò, Minnucci.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22)**

\* \* \*

ART. 23.

(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso).

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 23)**

ART. 24.

(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La funzione autorizzatoria a in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica ».

**24. 2.** Laffranco, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

Conseguentemente, al medesimo articolo: alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.; alla lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali aggiungere le

seguenti; subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, del piano di cui all'articolo 143.

**24. 1.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;*

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.*

**\* 24. 3.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;*

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.*

**\* 24. 200.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il soprintendente verifica difformità rispetto a queste ultime, richiede all'ente parco il riesame del progetto, anche in applicazione dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

**\*\* 24. 203.** Malisani.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il soprintendente verifica difformità rispetto a queste ultime, richiede all'ente parco il riesame del progetto, anche in applicazione dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

**\*\* 24. 204.** Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali, aggiungere le seguenti: subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, di un piano di cui all'articolo 143.*

**\* 24. 4.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali, aggiungere le seguenti: subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, di un piano di cui all'articolo 143.*

**\* 24. 201.** Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sulla domanda di autorizzazione paesaggistica aggiungere le seguenti: , sia in regime di misure di salvaguardia che dopo l'entrata in vigore del piano del parco, il nulla osta di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 ha valenza anche di autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo.

**24. 202.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , e sono aggiunti in fine fino alla fine della lettera.

**24. 5.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 24)**

\* \* \*

ART. 25.

(Comitato paritetico per la biodiversità).

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 25)**

ART. 25-bis.

(Conferenza nazionale  
« La natura dell'Italia »).

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 25-BIS)**

\* \* \*

ART. 26.

(Modifiche alla legge n. 349 del 1986).

Sopprimerlo.

\* **26. 1.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Sopprimerlo.

\* **26. 2.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Sopprimerlo.

\* **26. 200.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale con le seguenti: enti di protezione ambientale.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, dopo le parole:* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106;

*al comma 3, sostituire le parole:* associazioni di protezione ambientale, *con le seguenti:* enti di protezione ambientale.

**\* 26. 6.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole:* associazioni di protezione ambientale *con le seguenti:* enti di protezione ambientale.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, dopo le parole:* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106; *al comma 3, sostituire le parole:* associazioni di protezione ambientale, *con le seguenti:* enti di protezione ambientale.

**\* 26. 8.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole:* associazioni di protezione ambientale *con le seguenti:* enti di protezione ambientale.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, dopo le parole:* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106; *al comma 3, sostituire le parole:* associazioni di protezione ambientale,

*con le seguenti:* enti di protezione ambientale.

**\* 26. 202.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole:* dieci regioni *con le parole:* tre regioni.

**26. 12.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole:* dieci regioni *con le seguenti:* cinque regioni.

**\* 26. 4.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole:* dieci regioni, *con le parole:* cinque regioni.

**\* 26. 5.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole:* dieci regioni, *con le parole:* cinque regioni.

**\* 26. 201.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**26. 9.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 3, sopprimere la parola: anche.*

**26. 10.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 13, comma 3, sostituire le parole: come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni con le seguenti: ai sensi della normativa previgente.*

**26. 11.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 26)**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6).*

1. All'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. La denominazione “accompagnatore di media montagna” è sostituita dalla seguente: “guida escursionistica di montagna”; tutti gli articoli della presente legge, attinenti alla figura dell’“accompagnatore di media montagna”, si intendono riferiti alla “guida escursionistica di montagna” ;

b) al comma 1, le parole: “possono prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “prevedono”;

c) al comma 2, le parole: “in una zona o regione determinata” sono sostituite dalle seguenti: “senza limitazioni territoriali”;

d) al comma 2, le parole: “delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi,” sono sostituite dalle seguenti: “dei terreni che richiedono per la progressione l’uso di attrezzature alpinistiche,” ».

**26. 0200.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 6 del 1989, in materia di estensione delle competenze delle guide alpine e di montagna).

1. Al fine di ampliare le competenze delle guide montagna e di favorire la creazione di personale specializzato per lo sviluppo del turismo sostenibile e della pratica consapevole del trekking nelle aree montuose dei parchi e delle aree protette, all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono premesse le parole: « La denominazione Accompagnatore di Media Montagna è sostituita dalla Guida escursionistica di Montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989, n. 6, attinenti alla figura di Accompagnatore di Media Montagna, si intendono riferiti alla Guida Escursionistica di Montagna ».

b) al comma 2 le parole: « in una zona o regione determinata » sono sostituite dalle seguenti: « senza limitazioni territoriali ».

c) al comma 2, le parole: « delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, picozza e ramponi » sono sostituite dalle seguenti: « dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche ».

**26. 0202.** Tancredi, Piccone.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6)

1. All'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole « Accompagnatore di media montagna » ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole « Guida escursionistica di montagna »;

b) al comma 2 le parole « in una zona o regione determinata » sono sostituite dalle parole « senza limitazioni territoriali », e le parole da « con esclusione » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle parole « con esclusione dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche ».

2. All'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole « Accompagnatore di media montagna » ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole « Guida escursionistica di montagna ».

**26. 0201.** Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 27.

(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

(Parco del Delta del Po).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti

delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti. 2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.

**27. 1.** Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 27.

*(Parco del Delta del Po).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i

Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.

2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.

**\* 27. 3.** Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 27.

*(Parco del Delta del Po).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale

del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.

2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.

\* **27. 203.** Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 27.

*(Parco del Delta del Po).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rile-

vanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.

2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.

3. Il piano del Parco del Delta del Po dovrà perseguire le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno alle attività economiche e produttive tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.

**27. 2.** Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, dopo le parole mediante l'istituzione di un unico Parco aggiungere la seguente regionale.*

**27. 200.** Castiello, Grimoldi, Borghesi, Gianluca Pini.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

\* 27. 5. Catanoso.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

\* 27. 201. Fiorio.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) prevedere che la sede operativa degli organi del Parco del delta del Po sia ubicata tenendo conto dell'estensione territoriale, con particolare riferimento all'effettivo sviluppo dei rami del fiume Po che determinano la vera natura e dimensione dell'area deltizia, degli attuali Parchi regionali del delta del Po.

27. 19. Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo, e un maggior controllo nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale che contribuiscono alla crisi del settore.

27. 10. Vella, Crimi.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

27. 11. Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

27. 12. Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole i perimetri attualmente vigenti, aggiungere le seguenti con i relativi regolamenti.

27. 202. Castiello, Grimoldi, Borghesi, Gianluca Pini.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole:, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti

« rete Natura 2000 » confinanti con i parchi regionali esistenti.

**27. 13.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) prevedere che il piano del Parco includa forme di cooperazione con gli altri Parchi al fine di adottare una strategia condivisa per lo sviluppo delle attività economiche ed il patrimonio ambientale delle aree protette;*

**27. 15.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: f-bis) prevedere l'erogazione di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette di cui al comma 1, per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di *start-up* innovative, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.*

**27. 16.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

**27. 17.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 27)**

\* \* \*

**ART. 28.**

*(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di emunerazione dei servizi ecosistemici).*

*Sopprimerlo.*

**28. 1.** Vella, Crimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

**28. 2.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

Commissione	Governo

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**28. 3.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. L'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato.

**28. 4.** Castiello, Grimoldi, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 28)**

\* \* \*

ART. 28-bis.

*(Disciplina transitoria)*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 28-BIS)**

ART. 29.

*(Clausola di salvaguardia)*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 29)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 da assegnare al Ministero dell'ambiente. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**29. 01.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

PAGINA BIANCA



\*17EME0005650\*